

Direttore scientifico
Giuseppe Cassano

Comitato scientifico

Michele Ainis
Maria A. Astone
Alberto M. Benedetti
Giovanni Bruno
Alberto Cadoppi
Stefano Canestrari
Giovanni Capo
Andrea Carinci
Antonio Catricalà
Sergio Chiarloni
Renato Clarizia
Alfonso Celotto
Giovanni Comandè
Claudio Consolo
Giuseppe Corasaniti
Pasquale Costanzo
Enrico Del Prato
Astolfo Di Amato
Ugo Draetta
Francesco Di Ciommo
Giovanni Duni
Valeria Falce
Francesco Fimmanò
Giusella Finocchiaro
Carlo Focarelli
Giorgio Floridia
Vincenzo Franceschelli
Massimo Franzoni
Tommaso E. Frosini
Cesare Galli
Alberto M. Gambino
Lucilla Gatt
Aurelio Gentili
Andrea Guaccero
Bruno Inzitari
Luigi Kalb
Luca Lupária
Vittorio Manes
Adelmo Manna
Arturo Maresca
Ludovico Mazzaroli
Raffaella Messinetti
Pier Giuseppe Monateri
Mario Morcellini
Nicola Palazzolo
Giovanni Pascuzzi
Roberto Pessi
Lorenzo Picotti
Nicola Pisani
Francesco Pizzetti
Dianora Poletti
Giovanni Sartor
Filippo Satta
Paola Severino
Pietro Sirena
Antonello Soro
Giorgio Spangher
Paolo Stella Richter
Luigi Carlo Ubertazzi
Romano Vaccarella
Daniela Valentino
Giovanni Ziccardi
Andrea Zoppini

Diritto di INTERNET

Digital Copyright e Data Protection

RIVISTA TRIMESTRALE

2020



IN EVIDENZA

- Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica
- Esecuzione di un ordine di acquisto via internet
- Quantificazione del danno da diffamazione online
- Pluralismo politico online. La vicenda Casapound
- Revoca del consenso per la pubblicazione di immagini su Facebook
- Adwords e concorrenza sleale
- Sulla ricondivisione degli hashtag “vietati”
- Falso curriculum su LinkedIn
- Web harvesting, banche dati e Antitrust
- Clausola vessatoria su Booking
- Riconoscimento fotografico mediante immagine tratta da un social network
- Hackeraggio etico
- Foto acquisite tramite Google Earth e valore probatorio
- Financial Cybercrime
- Guerre cibernetiche


**Pacini
Giuridica**

SOMMARIO

SAGGI

IL SIGNIFICATO DI PERSONA, AI TEMPI DI INTERNET

di Renato Clarizia

Sommario: 1. I problemi. – 2. La persona. – 3. Riflessioni conclusive.

Il presente scritto destinato agli Studi in Onore di Giuseppe Vettori costituisce una riflessione sui rapporti tra Persona e Mercato ai tempi di Internet, e prende spunto dall'Opera di Giuseppe Vettori, in particolare dalla Sua Rivista così intitolata.

This essay prepared for the Studies in Honor of Giuseppe Vettori offers a reflection on the relationships between the Person and the Market in the Internet era, being inspired by the work of Giuseppe Vettori and his legal review so entitled.

CYBERSECURITY: QUID NOVI?

di Lorenzo Picotti

Sommario: 1. La sicurezza informatica come nuovo bene giuridico. – 2. Il problema della previsione di norme d'armonizzazione dei crimini informatici. – 3. Nuove frontiere della "sicurezza cibernetica" (cybersecurity). – 4. Conclusioni.

Il saggio tratta dell'evoluzione della "sicurezza informatica", che segue la trasformazione del web in un Cyberspace globale, in cui le nuove minacce, anche a diritti ed interessi fondamentali della persona e della collettività, richiedono risposte adeguate, come dimostra già il passaggio dalla ristretta categoria dei computer crime a quella ben più estesa dei cybercrime, riflessa nei corrispondenti interventi di armonizzazione sovranazionale. Oggi la nuova "sicurezza cibernetica" (cybersecurity) non è più affidata solo ai singoli titolari dei sistemi, ma è demandata a penetranti poteri delle autorità pubbliche, come ben si evince dalle norme europee e nazionali più recenti, come quelle sul "Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica" (d.l. 105/2019, conv. in l. 133/2019).

The Paper deals with the evolution of cybersecurity within that of Cyberspace and the harmonization rules for cybercrime. Overcoming the idea that only the titular of each Information-system was responsible for his security, the recent European and national sources and in particular the legislative decree 105/2019 conv. by law 133/2019, containing "urgent provisions" on the "National Cyber Security Perimeter", intends ensure a "high level of security of networks, information systems and IT services" giving broad powers to the public authorities.

IL PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA

di Stefano Mele

Sommario: 1. Il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica. – 2. Gli obblighi per gli operatori nazionali pubblici e privati inseriti nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica. – 3. Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica e "Golden Power". – 3.1 Modifiche ai poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. – 3.2 Modifiche ai poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. – 3.3 Modifiche ai poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. – 4. I poteri del Presidente del Consiglio in caso di crisi di natura cibernetica. – 5. Le sanzioni previste dal Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica.

La normativa che introduce il cosiddetto 'Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica' mira ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informativi di tutti quegli operatori pubblici o privati, aventi una sede nel territorio nazionale e che risultino essenziali per la sicurezza nazionale italiana. Il legislatore prova a raggiungere questo obiettivo garantendo al governo un ampio (ma discrezionale) potere di intervento attraverso la riforma del "Golden Power", oltre che tessendo un ampio e intricato sistema di adempimenti e verifiche, che avranno un notevole impatto sulle società private e sulle pubbliche amministrazioni tanto sul piano operativo, quanto su quello economico e di compliance.

The regulation that establish the so-called 'Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica' (National Cybersecurity Perimeter) aims to ensure a high security level of networks, information systems and computer services of all those public and private operators, having an office in the national territory and which are essential for the Italian national security. The lawmaker tries to achieve this goal guaranteeing a broad (but discretionary) power of intervention to the Italian government through the "Golden Power" reform, as well as weaving a wide and complex scheme of obligations and verifications, which will have a considerable impact on private companies and public administrations on the operational, economical and compliance level.

(*) Gli abstract sono redatti dai singoli Autori dei saggi e delle note, e rivisti dal prof. Bruno Tassone.

GIURISPRUDENZA

EUROPEA

RIGHT TO BE FORGOTTEN ONLINE E IL DISCUTIBILE RUOLO DEI GESTORI DEI MOTORI DI RICERCA

Corte di Giustizia UE (grande sezione); sentenza 24 settembre 2019; causa C - 507/17

Corte di Giustizia UE (grande sezione); sentenza 24 settembre 2019; causa C - 136/17

commento di Maria Astone

Sommario : 1. Premessa. – 2. Le sentenza della CGE (Grande Sezione) del 24 settembre 2019 nella causa C - 507/17 e nella causa C - 136-17. – 3. Attività di trattamento dati personali tra interessi della persona umana e interessi economici. – 4. Il ruolo della Corte di Giustizia Europea nella costruzione del *right to be forgotten* online o del diritto alla deindicizzazione. – 5. Motore di ricerca e tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto all'oblio: quali conclusioni?

Il contributo analizza le recenti decisioni della Corte di Giustizia Europea riguardanti le numerose e delicate questioni connesse alla raccolta dei dati personali, all'individuazione dei soggetti responsabili per l'illecito trattamento degli stessi in rete, all'estensione territoriale del diritto alla cancellazione, con l'obiettivo di delimitare i rapporti tra i diritti degli interessati e i poteri e gli obblighi gravanti sul gestore del motore di ricerca e le relative responsabilità. Il ruolo del gestore diventa fondamentale nella tutela *ex ante* dei diritti in esame, sicché vi è da chiedersi quanto sia condivisibile il riconoscimento in capo a tale professionista del potere di decidere discrezionalmente sulla estensione territoriale dell'ordine di rimozione o sulla richiesta di diffusione o di oscuramento dei dati particolari di una determinata persona.

The essay analyzes the recent decisions of the European Court of Justice regarding the numerous and delicate issues related to the collection of personal data, the identification of the subjects responsible for the illegal treatment of the same data on the net, the territorial extension of the right to cancellation, with the aim of defining the relationships between the rights of the interested parties and the powers and obligations imposed on the search engine manager and the related responsibilities. The role of the manager becomes fundamental in the ex ante protection of the rights in question, so one wonders how appropriate is the award to this professional of the power to decide discretionally on the territorial extension of the removal order or on the request for diffusion or obscuring the particular data of a particular person.

CIVILE

LA NATURA IMPERATIVA DEI PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: CONSEGUENZE IN AMBITO BANCARIO

Corte di Cassazione; sezione I civile; ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26778

commento di Giulia Fatano

Sommario: 1. La natura imperativa della "legge sulla privacy". – 2. Il consenso al trattamento dei dati personali tra evoluzione normativa e giurisprudenziale. – 3. I principi sottesi al consenso per il trattamento dei dati particolari. – 4. Il consenso al trattamento dei dati in ambito bancario.

Con la decisione in commento, la Cassazione si esprime sulla natura imperativa della c.d. legge sulla privacy: il diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato prevale sulla libertà contrattuale dell'operatore economico, nella misura in cui una *policy* aziendale non può stabilire un trattamento dei dati personali che non sia ispirato al principio di minimizzazione.

With the above decision, the Supreme Court decides that "the privacy act" is a mandatory rule. The right to data protection of a person prevails on the contractual freedom of an economic subject: so a private policy has to be coherent with the principle of data minimization.

ORDINE DI INVESTIMENTO ON-LINE OLTRE IL LIMITE DI PROVISTA E RESPONSABILITÀ DELL'INTERMEDIARIO

Corte di Cassazione; sezione VI civile; ordinanza 15 ottobre 2019, n. 26077

commento di Ludovica Molinaro

Sommario: 1. La vicenda giudiziale. – 2. Regole di condotta e regole di validità. – 3. Ordini di investimento e intelligenza artificiale. – 4. Le nullità selettive.

Con la decisione in commento, la Cassazione sancisce che se la banca sbaglia nell'esecuzione dell'ordine di acquisto via internet, non rispettando il limite massimo della provvista sul conto corrente, il risarcimento è comunque limitato al danno subito e non si estende all'intera somma investita perché l'operazione resta valida.

With the above decision, the Supreme Court decides that if the bank makes a mistake in the execution of the purchase order online, not respecting the maximum limit of the bank account funding, the compensation is in any case limited to the damage suffered and does not encompass the entire amount invested because the operation remains valid.

APPLICAZIONE DEI PARAMETRI ADOTTATI DALLE TABELLE DI MILANO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA DIFFAMAZIONE TRAMITE FACEBOOK

Corte d'Appello dell'Aquila; sezione civile; sentenza 13 novembre 2019, n. 1888

commento di Sabrina Peron

Sommario: 1. I fatti di causa. – 2. L'illecito diffamatorio nei social network. – 3. Sulla liquidazione dei danni risarcibili.

La Corte d'Appello dell'Aquila nel riconoscere il risarcimento del danno da diffamazione commessa tramite Facebook, liquida i danni non patrimoniali facendo applicazione dei parametri contenuti nelle Tabelle 2018 elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.

The Court of Appeal of L'Aquila, recognizing compensation for defamation damage committed through Facebook, determines the amount of non-pecuniary damages by applying the parameters provided by the 2018 Tables prepared by the Observatory on Civil Justice of Milan.

PLURALISMO POLITICO E DIBATTITO PUBBLICO ALLA PROVA DEI SOCIAL NETWORK

Tribunale di Roma; sez. spec. imprese; ordinanza 12 dicembre 2019 n. 59264

commento di Andrea Venanzoni

Sommario: 1. Partiti politici e social network. – 2. La tutela del pluralismo politico nella società digitale tra *content moderation* e censura privata: una lettura evolutiva dell'articolo 49 Cost. – 3. La *public forum doctrine* e il valore costituzionale del dibattito pubblico. – 4. Un Custode digitale della Costituzione? Odio online e garanzia dei diritti fondamentali.

Per la prima volta la giurisprudenza si trova ad affrontare il rilievo intrinsecamente politico, tale da impattare sul pluralismo partitico e quindi indirettamente sulla forma di governo, mediante un richiamo espresso all'articolo 49 Cost., delle piattaforme digitali social, a seguito della cancellazione non motivata dei profili istituzionali di un movimento politico per asserito contrasto con le condizioni di uso del social network. Viene quindi riconosciuta la piena giustiziabilità delle decisioni di *content moderation* quando esse finiscono per incidere sulla libertà politica e sul pluralismo partitico.

For the very first time Italian courts deal with the intrinsically political criterion of the article 49 of the Italian Constitution, regarding political pluralism and its impact on the Italian form of government, in the age of digital social platforms. The case focuses on a notorious social media which, with no strictly motivated decision, cancelled and erased all the pages of a political movement. The court acknowledges the judicial protection of fundamental rights when the social media decisions impact on political and fundamental issues.

ADWORDS E CONCORRENZA SLEALE

Tribunale di Milano; sez. spec. imprese; sentenza 8 novembre 2019, n. 10130

commento di Alessandro La Rosa

Sommario: 1. Svolgimento della causa e motivazione della decisione della Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. – 2. Il marchio e le sue funzioni quali elemento essenziale per la valutazione di liceità. – 3. "AdWords": il servizio di posizionamento a pagamento di Google. – 4. La conoscenza dell'illecito ed il contributo causale del prestatore del servizio di posizionamento.

Il commento analizza i profili di legittimità concernenti l'utilizzo –da parte di terzi– di marchi non registrati, denominativi e figurativi, nell'ambito di attività promozionali online che sfruttino lo strumento del *keyword advertising*. In particolare, la decisione si concentra sull'illiceità dell'utilizzo di un nome a dominio composto dalla denominazione sociale di altra società, legato alla commercializzazione di prodotti apparentemente originali seppure in mancanza di apposita licenza di distribuzione. Come si avrà modo di rilevare, la valutazione tratterà del riconoscimento dello status di marchi di fatto proteggibili ex artt. 2571 c.c. e art. 2, comma 4, c.p.i. ai segni denominativi e figurativi di carattere intrinsecamente distintivo, e dell'impiego del servizio di sponsorizzazione Google AdWords per le ricerche fatte usando il marchio d'azienda come parola chiave.

The comment focuses on the legitimacy of the use -by third parties- of unregistered trademarks, both word and figurative, in the context of online promotional activities that exploit the tool of keyword advertising. In particular, the decision focuses on the unlawfulness of the use of a domain name composed of the company name of another company, linked to the marketing of apparently original products even though there is not a specific distribution license. As will be pointed out, the assessment will deal with the recognition of the status of trademarks that can in fact be protected pursuant to Articles 2571 of the Italian Civil Code and Article 2, paragraph 4, of the Italian Intellectual Property Code to word and figurative signs of an intrinsically distinctive character, and the use of the Google AdWords sponsorship service for searches made using the company trademark as a keyword.

CONSENSO E TUTELA DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE DEL MINORE: TRA DIRITTO DELLA PERSONALITÀ E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tribunale di Bari; sezione II; ordinanza 7 novembre 2019

commento di Michela Maggi

Sommario: 1. Il caso. – 2. Il quadro normativo di riferimento: profili civilistici e della privacy. – 3. Il panorama giurisprudenziale. – 4. Profili processuali. – 5. Conclusioni.

L'utilizzo di Internet, l'evoluzione di nuovi sistemi di diffusione delle immagini legate allo sviluppo del web, e il conseguente aumento di pubblicazioni di immagini ritraenti minori sui social network ha richiamato gli interpreti alla necessità di proteggere il minore da un'esposizione o sovraesposizione, operando un equo bilanciamento dei diritti fondamentali e degli interessi dei minori stessi con altri diritti ed interessi. Con ordinanza emessa inaudita altera parte, il Tribunale di Bari è intervenuto riaffermando la preminente tutela della vita privata e dell'immagine del minore rispetto al contrapposto interesse dei genitori.

The pervasive use of the Internet, the evolution of new image diffusion systems related to the web evolution, and the consequent increase of images of minors on social networks, have reminded interpreters to protect minors from exposure or overexposure, balancing their fundamental rights and interests with other rights and interests. With an order issued without the other party, the Court of Bari preferring the preeminent protection of the child's private life and image to the parents' opposing interests.

SIGARETTE ELETTRONICHE, PUBBLICITÀ ONLINE E LICEITÀ DELLA RICONDIVISIONE DEI C.D. USER GENERATED CONTENTS "VIETATI"

Tribunale di Roma; sez. spec. imprese; ordinanza 5 novembre 2019

commento di Michele Papa

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. La normativa sull'illiceità della pubblicità riguardante prodotti da fumo e la nozione della c.d. pubblicità indiretta. – 3. Comunicazione commerciale e servizi della società dell'informazione. – 4. Effetti pubblicitari della ricondivisione dei c.d. user generated contents.

L'ordinanza qui commentata stabilisce che le pubblicazioni di informazioni e immagini volte a promuovere il consumo di sigarette elettroniche e contenitori di ricariche liquide su siti web e social network da parte delle società produttrici/distributrici di questi stessi prodotti, costituendo "comunicazioni commerciali nei servizi della società dell'informazione", sono da ritenersi vietate ai sensi del d.lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 (che ha recepito la direttiva 2014/40/UE), essendo a tal fine rilevante esclusivamente il loro effetto promozionale e non il fatto che queste abbiano anche natura informativa e che gli utenti accedano spontaneamente ai siti web e alle pagine social in cui queste compaiono. Secondo tale provvedimento, inoltre, anche la mera attività di ricondivisione/richiamo da parte delle società produttrici/distributrici di informazioni e immagini riguardanti le sigarette elettroniche e le relative ricariche autonomamente create da soggetti terzi (c.d. user generated contents) è allo stesso modo vietata, trattandosi di una forma di pubblicità c.d. indiretta.

The herein commented order states that the publications of information and images aimed at promoting the use of electronic cigarettes and liquid refill containers on websites and social networks by the manufacturers/distributors of these goods are "commercial communications in Information Society services" and, thus, are forbidden by Italian Legislative Decree no. 6 of 12 January 2016 (which transposed Directive 2014/40/EU), since only the promotional effect of such publications is relevant to this purpose, but not the fact that such publications have also an informative nature and that users spontaneously access the websites and social pages where they appear. According to this order, moreover, also the mere sharing/linking activity by the manufacturers/distributors of information and images relating to electronic cigarettes and relevant refills independently created by third parties (i.e. so-called user generated contents) is likewise forbidden, since it is a form of indirect advertising.

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE E FALSO CURRICULUM SU LINKEDIN

Tribunale di Trapani; sezione lavoro; sentenza 2 ottobre 2019, n. 522

commento di Claudia Serrapica

Sommario: 1. Recesso datoriale per mancato possesso dei titoli richiesti dall'avviso di selezione. – 2. I rimedi a disposizione della società pubblica, prospettati dal Tribunale: l'annullamento del contratto per errore o, in alternativa, l'esercizio del potere di recesso in virtù del patto di prova. – 3. La possibile rilevanza disciplinare della condotta del lavoratore ai fini dell'integrazione della giusta causa di licenziamento.

Tra le diverse questioni giuridiche sottese alla fattispecie in esame, giova evidenziare, con specifico riferimento ai profili di carattere giuristico, quella attinente al rispetto dei vincoli procedurali imposti alle società pubbliche in tema di assunzione del personale dipendente, ai sensi dell'art. 19, d. lgs. n. 175/2016. L'adozione dei provvedimenti e delle procedure relative al reclutamento del personale condiziona, infatti, anche sulla scorta dell'orientamento di legittimità maggioritario, la validità del contratto di lavoro, con conseguente nullità dello stesso, nel caso di omissione dei suddetti provvedimenti e procedure. Pertanto, mere irregolarità che esulano dalla violazione sopra delineata non comportano la nullità del contratto di lavoro, prevista espressamente dal quarto comma della norma citata. Al fine di invalidare il singolo rapporto di lavoro, vari sono i rimedi offerti in proposito dall'ordinamento, senza necessità di ricorrere al potere di autotutela, che presuppone la natura amministrativa del provvedimento adottato e l'esercizio di poteri autoritativi. Nel caso di specie, la società aveva correttamente espletato la selezione, pubblicando il relativo avviso tramite il sito web del social network LinkedIn. In tale avviso erano stati ben delineati i requisiti per la partecipazione alla selezione, dei quali il lavoratore aveva dichiarato il possesso sottoscrivendo apposita autocertificazione, anche se privo del titolo di studio richiesto.

Among the several judicial issues underlying the case under assessment, it is worth highlighting, with specific reference to issues of employment law, in line with the procedural requirements imposed to public companies for the hiring of staff personnel, in accordance to the article 19 of legislative decree no.175/2016. The adoption of measures and relative procedures for the recruitment of staff affects, indeed, also according to the Supreme Court main case-law, the validity of the work contract, with the consequential nullity in case of omission of the aforementioned provisions and procedures. Thus a mere irregularity that go beyond the violation outlined above, doesn't cause the annulment of the work contract, expressly foreseen in the fourth paragraph of the rule cited. In order to annul a working relationship there are various remedies offered by the legal system, without necessity to apply the power of self-help that presupposes the administrative nature of the adopted provision and the exercise of authoritative powers. In the present case, the company had correctly executed the selection process, publishing the appropriate callthrough the website of the social network LinkedIn. In such call the requisites were well outlined for the participation of selection, of which the worker has declared the possession subscribing a specific self-certification, even if lacking the requested title of study.

WEB HARVESTING, SCRAPING OR DATA EXTRACTION, TUTELA DELLE BANCHE DATI SECONDO LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE E PRINCIPI DI DIRITTO ANTITRUST

Tribunale di Roma; sez. spec. imprese; ordinanza 5 settembre 2019, n. 34006

commento di Bruno Tassone e Marco Barbone

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Profili di diritto d'autore. – 3. Profili di tutela ai sensi del comma 3 dell'art. 102-bis ss. lda (l'uso della totalità o di una parte sostanziale della banca dati). – 4. (segue:) Ulteriori riflessioni sull'interpretazione del comma 3 dell'art. 102-bis ss. lda. – 5. Profili di tutela ai sensi del comma 9 dell'art. 102-bis ss. lda (l'uso di una parte non sostanziale della banca dati in modo pregiudizievole). – 6. Profili di diritto euro-unitario e normativa antitrust.

Il presente contributo ha ad oggetto una decisione del Tribunale delle Imprese di Roma resa con riferimento all'attività di estrazione, acquisizione e reimpiego dei dati pubblicati sul sito di una primaria società attiva nella fornitura di servizi di trasporto ferroviario da parte di altra società attiva nella fornitura di servizi di informazione in tale settore. Gli Autori, in particolare, esaminano le condotte di *web harvesting, scraping or data extraction* poste in essere dalla società resistente alla luce della legge italiana sul diritto d'autore del 22 aprile 1941, n. 633, del diritto antitrust italiano ed euro-unitario, nonché della Direttiva UE 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, svolgendo varie considerazioni sul modo in cui tali normative interagiscono fra loro ai fini della definizione del regime di tutela delle banche dati effettivamente vigente.

The essay deals with a recent decision of the Company Tribunal of Rome about the activities of extraction, acquisition and re-use of data made public on the website of a major company active in the field of the rail transportation services by another company active in the field of the information services in such a sector. The Authors examine the conducts of "web harvesting, scraping or data extraction" carried out by the respondent in the light of the Italian copyright law of April 22, 1941, no. 633, of the Italian and European antitrust law and of the EU Directive 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information, in order to offer several considerations on how the recalled regulations interact and the regime of protection of data-bases is consequently defined.

DISDETTA ALBERGHIERA E CLAUSOLA VESSATORIA SU BOOKING

Giudice di Pace di Trapani; sezione civile; sentenza 14 ottobre 2019

commento di Alessandro Torroni

Sommario: 1. Brevi cenni introduttivi. L'inquadramento della fattispecie nell'ambito dei cc.dd. contratti per adesione conclusi a distanza. – 2. Vessatorietà e recupero delle trattative. – 3. Le modalità di approvazione per iscritto delle clausole vessatorie. La modalità *point and click* nei contratti conclusi telematicamente.

Nell'era dell'Internet, nella quale indiscutibilmente viviamo, le relazioni interpersonali, le transazioni e le attività in generale si svolgono, o possono svolgersi, attraverso l'avvalimento di nuove tecniche informatiche, il cui lento ma inesorabile ingresso nell'ambito delle negoziazioni utilizzate nella prassi ha imposto una maggior tutela della sicurezza e dell'auto-responsabilità, specie nei c.d. contratti con causa di consumo. La sentenza in commento s'introduce all'interno del filone giurisprudenziale secondo il quale, nei contratti c.d. telematici o informatici, le clausole considerate vessatorie contenute all'interno delle condizioni generali di contratto devono essere specificamente approvate per iscritto e separatamente per poter rilevare. Lo studio che segue, dopo un'attenta analisi circa l'individuazione delle ragioni della vessatorietà di tali clausole, si propone di individuare le diverse tecniche di sottoscrizione telematica che siano consentite a tal fine, con specifico riguardo alla tecnica del c.d. *point and click*.

In the age of internet, which we are undeniably living, the interpersonal relationships, transactions, and many other activities happen or might happen through new informatic technologies; the slow but relentless use of informatic procedures into negotiations warranted for an increased attention in safety and self-responsibility matters, especially in consumer transactions. The reviewed judgment refers to the jurisdiction that regulates the informatic and telematic contracts by ruling that the unfair clauses within the contract must be specifically endorsed in writing and separately to be valid. After

an accurate analysis to identify the principles of the unfairness of such clauses, the present study aims to identify different methods of telematic subscription, with particular regard to the so called point-and-click technique.

PENALE

DELLA RILEVANZA PENALE DELLA CREAZIONE ABUSIVA DELL'ACCOUNT E DEL SUCCESSIVO INSERIMENTO DI DATI PERSONALI ALTRUI SU UN SOCIAL NETWORK

Corte di Cassazione; sezione III penale; sentenza 17 ottobre 2019, n. 42565

commento di Andrea De Lia

Sommario: 1. Premesse: la vicenda che ha originato il processo e la valutazione del caso da parte della suprema Corte. – 2. La disciplina penale del trattamento di dati personali ai fini della creazione abusiva di un account e della successiva diffusione dei dati. – 3. La questione della qualificazione del reato nella prospettiva della consumazione e del conseguente problema del calcolo della prescrizione. – 4. Conclusioni.

Il contributo, nel commentare la sentenza della Cassazione, si sofferma brevemente sull'analisi della condotta tipica descritta dall'art. 167 del Codice della Privacy, a seguito della riforma operata dal legislatore ai fini dell'allineamento della disciplina interna con quella eurounitaria, che mostra un'evidente discontinuità rispetto al testo antecedente, con conseguente abolito criminis parziale. Ci si sofferma poi sul momento consumativo della condotta di "trattamento illecito", rilevandosi che a seguito della diffusione abusiva – contrariamente a quanto rilevato dalla suprema Corte – non sussiste alcuna obbligazione in capo al soggetto attivo di rimozione della situazione anti-giuridica provocata, tanto meno valorizzabile nella prospettiva della "consumazione" del reato e nell'attribuzione ad esso della qualifica di reato a "condotta permanente", anche ai fini del calcolo dei termini di maturazione della prescrizione.

The paper briefly analyzes the typical conduct described by the art. 167 of the Privacy Code, following the reform implemented by the legislator for the purpose of harmonizing the internal regulations with the European one, and shows a clear discontinuity with respect to the previous text, with consequent partial de-criminalization. It then focuses on the consumptive moment of the conduct of "unlawful treatment", noting that following the unauthorized disclosure – contrary to the findings of the Supreme Court – there is no obligation on the part of the active subject to remove the provoked anti-juridical situation in the prospect of the "consummation" of the crime and the attribution to it of the status of a "permanent conduct" offense, also for the purpose of calculating the terms of the statute of limitation.

LA "DEBOLE" RILEVANZA PENALE DELLO "SPAMMING", TRA CONSENSO IMPLICITO AL TRATTAMENTO E INSUSSISTENZA DEL NOCUMENTO

Corte di Cassazione; sezione III penale; sentenza 10 ottobre 2019, n. 41604

commento di Pasqualino Silvestre

Sommario: 1. Il fatto. – 2. Il giudicato di legittimità. – 3. La disciplina dell'art. 167, Codice Privacy, alla luce delle modifiche intervenute mediante il d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. – 4. Le principali differenze tra la versione 2003 e quella 2018 dell'art. 167: ciò che è rimasto uguale. – 4.1. L'oggetto di tutela. – 4.2. L'elemento soggettivo. Il danno, il profitto, il nocumento. – 5. Le principali differenze tra la versione 2003 e quella 2018 dell'art. 167: ciò che è mutato. – 5.1. Il soggetto attivo e la condotta. – 5.2. Il momento consumativo del reato. – 5.3. Il concetto di consenso. – 6. L'attuale disciplina dello spamming.

Il reato di "trattamento illecito dei dati personali", in relazione alla norma del Codice privacy dedicata alle comunicazioni indesiderate, (combinato disposto degli artt. 167 e 130 del d.lgs. n. 196 del 2003, oggi riformato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), è insussistente qualora la condotta dell'agente non abbia arrecato concreto nocumento al soggetto passivo titolare dei dati personali.

The crime of "unlawful processing of personal data" related to the norms concerning "unwanted communications" (art. 167 in relation to art. 130 of the d.lgs. no. 196 of 2003, later modified by d.lgs. no. 101 of August 10, 2018 - art. 15, subsection 1, lett. b) is groundless when the conduct of the author didn't cause a concrete damage (in Italian called "nocumento" that is a particular kind of damage including the moral one) to the owner of personal data.

"RICOGNIZIONI INFORMALI 2.0": IL RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO MEDIANTE IMMAGINE TRATTA DA UN SOCIAL NETWORK

Corte di Cassazione; sezione II penale; sentenza 12 settembre 2019, n. 42315

commento di Federica Centorame

Sommario: 1. Le questioni sul tappeto. – 2. La ricognizione informale (ancora) al crocevia tra atipicità della prova, legalità processuale e libero convincimento del giudice. – 3. Riconoscimento fotografico atipico e *reliability* dell'immagine digitale. – 4. Residui fraintendimenti nel rapporto tra identificazione fotografica e prova testimoniale.

La Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell'annosa questione relativa all'utilizzo probatorio dei riconoscimenti fotografici del presunto autore del reato, effettuati, durante le indagini preliminari, senza l'osservanza delle formalità di procedura stabilite dal codice di rito per la ricognizione di persone. Nel ribadire la piena spendibilità ai fini decisori, quale prova atipica, in virtù del principio di

non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, il Collegio di legittimità amplia ulteriormente il novero delle ipotesi riconducibili all'identificazione fotografica, includendovi la focalizzazione del volto tramite immagine digitale reperibile su un social network.

The Court of Cassation deals again with the long-standing question of the probative use of photographic recognitions of the supposed author of the crime made during preliminary investigations, without observing the formal rules established by the code of criminal procedure for the recognition of persons. In reaffirming the full possibility to use it for decision-making purposes, as atypical evidence, in accordance with the principle of non-exhaustiveness of the means of proof and the free conviction of the judge, the Cassation further broadens the range of hypotheses attributable to photographic identification, including the focusing of the face through digital image available on a social network.

IL DIRITTO PENALE ALLA PROVA DELL'HANDS-ON DELL'ETHICAL HACKING

Tribunale di Catania; giudice per le indagini preliminari; decreto di archiviazione 15 luglio 2019

commento di Roberto Flor

Sommario: 1. Premessa. – 2. Fatto tipico e rilevanza della divulgazione responsabile. – 3. Disvalore sociale del fatto, bene giuridico protetto e tutela di interessi privati e collettivi. – 4. *Ethical hacking* e *responsible disclosure* nel prisma del diritto penale.

Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico di cui all'art. 615 ter c.p. si configura con la violazione della *voluntas domini* e dello *ius excludendi alios* del titolare del sistema. La c.d. *responsible disclosure* non sembra assumere, de iure condito, alcuna valenza esimente.

The illegal access constitutes the criminal offence provided by art. 615 ter p.c. when an individual knowingly accesses without permission to a computer system. De iure condito the s.c. responsible disclosure does not precluding the criminal liability.

AMMINISTRATIVA

VALORE PROBATORIO DELLE FOTO ACQUISITE TRAMITE GOOGLE EARTH

T.a.r. Sardegna; sezione I; sentenza 8 ottobre 2019, n. 779

commento di Francesco d'Amora

Sommario: 1. Il valore probatorio delle foto estratte dai motori di ricerca sul web e acquisite tramite rilevamento satellitare nel dibattito giurisprudenziale. – 2. Mezzo di prova e libero convincimento quale libera valutazione dell'attendibilità del mezzo di prova. – 3. Conclusioni.

I rilevamenti fotografici tratti da *Google Earth* non assicurano con certezza la data del rilevamento. Tuttavia, non si può non riconoscere il valore quantomeno indiziario della documentazione fotografica estratta da *Google Earth*, anche sulla data della rilevazione. Indizio che, pertanto, insieme ad altri elementi, può assurgere a vera e propria prova del fatto ignoto. Un approccio analogo al sistema di *authentication of evidence* dei sistemi di *common law* potrebbe portare anche alla classificazione dei rilevamenti in questione quale mezzo di prova documentale.

Photographic surveys taken from Google Earth do not guarantee the date of the survey with certainty. However, the Judge cannot fail to recognize at least a circumstantial value of the photographic documentation extracted from Google Earth, even on the date of the survey. Therefore, this clue, together with other elements, can become a full proof of the unknown fact. An approach similar to that of common law systems for authentication of evidence could eventually lead to the qualification of such surveys as documental evidence.

LA SEDUCENTE PERFEZIONE DI ALGORITMI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ALLA LUCE DEI MODELLI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

T.a.r. Lazio-Roma; sezione III Bis; sentenza 13 settembre 2019, n. 10964

commento di Mariangela Ferrari

Sommario: 1. Sulla questione giurisdizionale. – 2. Gli algoritmi nella legislazione, in dottrina e in giurisprudenza. – 3. Il danno da algoritmo nella procedura amministrativa.

Parrebbe utile e insostituibile un meccanismo sistematico e amorfo che regoli rigidamente, e senza errori umani, le procedure amministrative a garanzia di trasparenza e imparzialità, ma la realtà dimostra, al momento, che l'anima, l'etica e il cuore tipico delle figure umane, consentono di superare i risultati asettici e le non inusuali discriminazioni generate attraverso l'applicazione rigida degli strumenti di intelligenza artificiale. Inoltre la attuale normativa regolante la responsabilità civile può adeguarsi alle nuove forme di risarcimento dei danni generati dall'utilizzo degli algoritmi.

A systematic and amorphous mechanism that regulates the administrative procedures to guarantee transparency and impartiality, rigidly and without human errors, would seem useful and irreplaceable to all, but reality shows, at the moment, that the soul, ethics and heart typical of human beings, allow to overcome the aseptic results and the not unusual discrimination generated through the rigid application of artificial intelligence tools. In addition, the current regulations governing civil liability can adapt to new forms of compensation for damages generated by the use of algorithms.

PRASSI

LE GUERRE CIBERNETICHE TRA RISCHI E DETERRENZA

di Gabriele Suffia

Sommario: 1. Il contesto e le regole. – 2. La cyberwar come forma di guerra ibrida. – 3. Cyber-armi: economiche o costosissime? – 4. Difendersi dalle cyber-armi: il nodo centrale della cybersecurity. – 5. Il rischio dell'errore delle macchine e dell'errore umano.

L'articolo si propone di fornire un'introduzione agli aspetti giuridici sottesi alle guerre cibernetiche, fissando innanzitutto alcune premesse terminologiche che chiariscono la portata della minaccia e la inquadrano all'interno della letteratura oggi esistente sulle cosiddette "minacce ibride". Si analizzano l'ambigua definizione di cyber-armi, alla luce delle caratteristiche tecniche che esse presentano e in ragione della qualificazione possibile come "dual use goods"; l'imprevedibilità del loro utilizzo; la natura di codice informatico destinato ad una specifica vulnerabilità di un sistema. Si rende cruciale il richiamo alla cybersecurity come mezzo di difesa non solo della singola realtà economica, ma anche dell'intero sistema Paese.

The aim of the article is to introduce the legal aspects underlying cyberwarfare, first of all by setting out some terminological premises that clarify the scope of the threat and frame it within the existing literature on so-called "hybrid threats". The ambiguous definition of cyber-weapons is analysed, in the light of the technical characteristics that they present and because of the possible qualification as "dual use goods"; the unpredictability of their use; the nature of computer code destined to a specific vulnerability of a system. The reference to cybersecurity as a means of defence, not only of the single economic reality, but also of the internal country system, is crucial.

IL FINANCIAL CYBERCRIME NELLA PROSPETTIVA DELLA V DIRETTIVA EUROPEA ANTIRICICLAGGIO (843/2018/UE)

di Ramona Barbabietola

Sommario: 1. Premessa. Il financial cybercrime. – 2. Il riciclaggio e le valute virtuali. – 3. Gli strumenti preventivi del fenomeno. – 4. Le novità introdotte con la V Direttiva antiriciclaggio 843/2018/UE. – 5. Osservazioni conclusive: cosa aspettarsi per il futuro?

L'utilizzo di nuove tecnologie per commettere reati ha ricadute anche sul settore finanziario globale. Infatti, le valute virtuali, non essendo verificate da un'Autorità centrale, vengono sfruttate dalla criminalità a fini di riciclaggio come sistema finanziario alternativo. Il tema del riciclaggio può essere affrontato sia in ottica preventiva che repressiva. Per contrastare tale fenomeno sono stati adottati provvedimenti innovativi in ambito nazionale e sovranazionale. Il presente elaborato intende analizzare la normativa vigente italiana ed europea ponendosi in un'ottica preventiva, con particolare riferimento alla V direttiva antiriciclaggio 843/2018/UE. Si osserverà, da ultimo, come ancora oggi tale normativa non sia risolutiva per la prevenzione e per la repressione del cd. *Cyberlaundering*.

The use of new technologies to commit crimes also affects the global financial sector. In fact, not being verified by a central authority, virtual currencies are exploited by money laundering criminal organizations as an alternative financial system. The issue of money laundering can be addressed both from a preventive and repressive perspective. To fight this phenomenon, innovative measures have been adopted both nationally and supranationally. This document intends to analyze the current Italian and European legislation in a preventive view, with particular reference to the fifth anti-money laundering directive 843/2018 / EU. Lastly, it will be observed that even today this legislation is not decisive for the prevention and repression of the Cyberlaundering.